

Conversione in legge del Decreto Legge 14 aprile 2023, n. 39

“Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche”

Considerazioni e proposte di emendamento di Acquedotto Pugliese SpA

Considerazioni

Acquedotto Pugliese esprime apprezzamento per l'impostazione complessiva del provvedimento in oggetto.

In particolare, è certamente condivisibile l'introduzione delle disposizioni di cui all'art. 7 relative al riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, quale anticipazione dell'atteso provvedimento di riordino complessivo della disciplina di cui al DM 185/2003 (si fa riferimento allo schema di DPR sul riutilizzo dei reflui urbani depurati e affinati, da emanarsi in relazione al Regolamento europeo 2020/741 che troverà applicazione dal 26 giugno 2023, posto in consultazione da parte del MASE nel mese di marzo 2023).

Ausplicando che sia comunque completato quanto prima l'iter di approvazione del citato DPR, che prevede importanti disposizioni transitorie in relazione alle autorizzazioni al riutilizzo attualmente vigenti e rilasciate ai sensi del DM 185/2003, si esprime apprezzamento per le disposizioni di cui all'art. 7 del DL n. 39/2023 ma si evidenzia la necessità di un emendamento da apportare al relativo comma 3 in fase di conversione in legge.

Tale proposta di emendamento, riportata in dettaglio nel successivo paragrafo del presente documento, ha la finalità di indicare nella Regione l'autorità competente per la predisposizione del piano di gestione dei rischi tenuto conto che risulta necessario che si tratti di una pubblica amministrazione, dotata di poteri autoritativi e semplificativi (come la convocazione di conferenza di servizi). Si propone quindi che sia la Regione competente ad avere tale responsabilità coordinando le informazioni fornite dal gestore dell'impianto di affinamento e dai responsabili del trasporto e stoccaggio delle acque reflue.

Si evidenzia infine la necessità che, sia in fase di conversione in legge del DL n. 39/2023 che in fase di completamento dell'iter di approvazione del citato DPR sostitutivo del DM 185/2003, non siano introdotti dal legislatore italiano ulteriori parametri di qualità rispetto a quelli già previsti dal Regolamento Europeo 2020/741.

In relazione poi alla realizzazione degli interventi urgenti necessari per contrastare le situazioni di emergenza idrica, appare auspicabile prevedere che al Commissario Straordinario nazionale siano attribuiti tutti i necessari poteri autorizzativi e derogatori al fine di accelerare gli iter autorizzativi e le necessarie risorse finanziarie nonché che l'attuazione di tali interventi venga assicurata attraverso il coinvolgimento di operatori industriali (pubblici o privati) che operano nei servizi idrici e dotati quindi delle necessarie capacità tecnico-operative.

Tenuto conto, inoltre, che anche la qualità delle risorse idriche rappresenta un fattore che può incidere negativamente sulla disponibilità delle stesse per i diversi utilizzi, appare opportuno prevedere che anche gli interventi mirati alla salvaguardia delle caratteristiche qualitative (come ad esempio gli interventi di contrasto all'ingressione del cuneo salino) siano inseriti tra quelli individuabili dalla Cabina di regia nazionale e quindi finanziabili attraverso tale strumento.

Anche per quanto riguarda, d'altra parte, gli interventi finalizzati alla gestione efficiente della risorsa idrica in condizioni non emergenziali, si evidenzia la necessità di intervenire sul Titolo II del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) al fine di introdurre semplificazioni strutturali degli iter autorizzativi di tali interventi analoghe a quelle già previste per gli investimenti finanziati a valere sui fondi del PNRR e del PNIEC.

Per quanto riguarda infine le modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione di cui alla Legge n. 60/2022, previste dall'art. 10 del DL n. 39/2023, si evidenzia la necessità che anche i parametri Boro e Solidi Sospesi Totali siano esclusi, così come già previsto nel testo attuale per i parametri Cloruri e Solfati, dal rispetto di valori limite di emissione tenuto conto delle caratteristiche naturali delle acque marine e costiere riceventi.

Proposte di emendamento

➤ **Emendamento all'art.7, comma 3 Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo**

Si propone di sostituire il comma 3 con il seguente testo:

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, la regione competente provvede alla redazione del piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741), coordinando le informazioni fornite dal gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1 e dai responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato A al presente decreto.

Motivazione dell'emendamento

L'emendamento proposto è necessario per definire opportunamente la responsabilità della predisposizione del piano di gestione dei rischi tenuto conto che risulta necessario che si tratti di una pubblica amministrazione, dotata di poteri autoritativi e semplificativi (come la convocazione di conferenza di servizi).

Si propone quindi che sia la regione competente ad avere tale responsabilità coordinando le informazioni fornite dal gestore dell'impianto di affinamento e dai responsabili del trasporto e stoccaggio delle acque reflue.